

**TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN RIASSUNZIONE**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per la prof.ssa **Santangelo Francesca**, nata a Catania il 12.07.1970, residente in Sant'Agata Militello, C.da Calarco n. 3, cod. fisc. SNTFNC70L52C351H, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in S. Agata Militello Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, (cod. fisc. MRC MSM 73H20 I199Y), che la rappresenta e difende giusta procura in calce allegata al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax: 0941.703714 ovvero all'indirizzo PEC [massimo.miracola@avvocatipatti.it](mailto:massimo.miracola@avvocatipatti.it),

**CONTRO**

- 1). Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, corrente in 00186 - Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;
- 2). Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, corrente in 00186 - Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;
- 3). Ufficio Scolastico Provinciale di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, corrente in 00186 - Roma, Via Dei Portoghesi n. 12,

**e nei confronti di**

tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimento del personale docente di ruolo, per la classe di concorso A047 – Matematica, della scuola secondaria di secondo grado, assegnati in uno degli Ambiti territoriali siciliani, con punteggio pari o inferiore a quello maturato dalla ricorrente, che potrebbero essere pregiudicati nella loro posizione giuridica



per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### **PREMESSO**

- Che con il medesimo ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, la Prof.ssa Santangelo ha contestato l'assegnazione della sede definitiva ed il trasferimento presso l'Ambito 0011, regione Lazio, provincia di Roma, nonostante avesse indicato come prima preferenza gli ambiti della provincia di Messina, cui invece risultano assegnati docenti aventi un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto esser riconosciuto o addirittura un punteggio minore rispetto a quello effettivamente attribuitole;
- Che nelle more del ricorso la Prof.ssa Santangelo prendeva servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi, con sede in Civitavecchia;
- Che nel contraddittorio delle parti, su eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle amministrazioni convenute, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Civitavecchia, in funzione del Giudice del Lavoro, con ordinanza del 27.10.2016;
- Che è interesse della ricorrente riassumere e proseguire il giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente, al fine di ottenere giustizia.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso si sottopongono all'On. Tribunale adito le seguenti osservazioni in fatto e diritto.

### **IN FATTO**

La prof.ssa Santangelo Francesca, abilitata per l'insegnamento di Matematica, classe di concorso A047, per la scuola secondaria di secondo grado, sin dal 2000 ha prestato in servizio, in modo precario, quale docente di matematica, sia presso scuole superiori statali, che presso scuole superiori paritarie, come si può evincere dal *curriculum vitae*, dai certificati di servizio e dai contratti annuali che si allegano.

La prof.ssa Santangelo Francesca utilmente collocata nella graduatoria ai sensi del D.M.



n. 235/1014 e/o D.D.G. n. 82/2012, per la predetta classe di concorso: “*Scuola secondaria di II grado – A047 Matematica*” al posto n. 3 (GaE), **con punti n. 152, in relazione alla graduatoria stilata nel 2014**, veniva individuata beneficiaria di stipula del contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2015, in quanto rientrante nella Fase “C” della Legge n. 107/2015 (v. provvedimento di assegnazione sede provvisoria, prot. n. 14062 del 27.11.2015).

Alla ricorrente, quindi, veniva assegnata la sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, presso l’I.I.S. “Piccolo” di Capo D’Orlando, con prestazione di servizio presso l’I.C. di Torrenova.

È utile precisare, inoltre, che la ricorrente, nell’anno scolastico 2014/2015, ha prestato servizio dapprima presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Merendino” di Capo D’Orlando (nel periodo dal 17/10/2014 al 20/02/2015); e successivamente presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E.Torricelli” di S.Agata Militello (nel periodo dal 21/04/2015 al 11/06/2015).

La Prof.ssa Santangelo, da ultimo, così come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità scuola dell’8/4/2016, ha partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un “Ambito” territoriale ricomprensente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale “Ambito”.

In sede di presentazione della relativa istanza, sebbene la ricorrente avesse maturato, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche, formative e titoli di servizio, un punteggio pari a 176 punti (152 a seguito dell’aggiornamento della graduatoria nel 2014; 12 punti per il servizio prestato nell’a.s. 2014/2015; e 12 punti per il servizio prestato nell’anno scolastico 2015/2016), le venivano attribuiti solo 12 punti: 6 punti base e 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento (Sant’Agata Militello), secondo le tabelle ministeriali.

In particolare alla ricorrente, ingiustificatamente ed illegittimamente, non è stato



riconosciuto il punteggio relativo al servizio maturato presso le scuole statali, prima del conseguimento dell'abilitazione, nonché il punteggio per il servizio prestato presso le scuole paritarie dove ha insegnato. Ciò in palese contrasto con quanto previsto nel CCNI mobilità dell'8.04.2016. Alla ricorrente, inoltre, non è stato riconosciuto, anche in questo caso ingiustificatamente ed illegittimamente, il punteggio, pari a 3 punti, per il proprio figlio Davide, di età superiore a sei anni, ma che non ha superato il 18° anno di età.

In data 04/08/2016, il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti;

Dall'esame di tale atto e dei decreti pubblicati dagli Uffici Scolastici Provinciali siciliani, si evince che la ricorrente non risulta inclusa in nessuno degli ambiti della regione Sicilia, per i quali è stata formulata richiesta nella domanda di mobilità, risultando superata da numerosi docenti che possono vantare un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Di contro la ricorrente ha ottenuto come assegnazione l'Ambito 0011, regione Lazio, provincia di Roma, pur avendo indicato come prima preferenza gli ambiti della provincia di Messina.

Presso gli ambiti territoriali della provincia di Messina, erano stati assegnati docenti aventi un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto esser riconosciuto o addirittura un punteggio minore rispetto a quello effettivamente attribuitole.

## **IN DIRITTO**

### **1). *FUMUS BONI IURIS.***

L'assegnazione della sede definitiva ed il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 0011, regione Lazio, provincia di Roma, appare ingiusto ed illegittimo sotto diversi profili.

**1.a).** Innanzitutto deve evidenziarsi che la procedura di assegnazione è avvenuta in palese violazione di legge, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento tra coloro appartenenti alle fasi "B" e "C" assunti ai sensi del comma 98 della legge n. 107/2015.



Come evidenziato in punto di fatto, la ricorrente al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, in data 27.11.2015, e di assegnazione sede provvisoria, si trovava utilmente collocata nella graduatoria provinciale (Messina) ad esaurimento, per la classe di concorso: "*Scuola secondaria di II grado – A047 Matematica*", **al terzo posto, con punti n. 152.**

Tale situazione è stata completamente ribaltata, nonostante la ricorrente abbia regolarmente prestato servizio anche per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, maturando il conseguente ulteriore punteggio, con la procedura di mobilità adottata per l'a.s. 2016/2017. Invero, nonostante la ricorrente avesse espressamente indicato nella domanda di mobilità, come preferenza territoriale dapprima la provincia di Messina e poi le altre province siciliane, è stata assegnata nell'ambito della provincia di Roma. Ciò, nonostante il punteggio posseduto la ricorrente avesse acquisito il diritto a ricoprire il terzo posto libero in provincia di Messina.

Ma, cosa ancor più grave che determina concreta ed effettiva illegittimità dell'assegnazione di sede definitiva nei confronti della ricorrente è che dall'esame dell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti b, c, e d, dell'art. 6 della O.M. 241/2016) anno scolastico 2016/1017, si evince che all'interno degli ambiti territoriali di preferenza indicati dalla Prof.ssa Santangelo (Messina e le altre province siciliane), sono stati trasferiti docenti titolari di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.

È dunque di palmare evidenza che docenti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto alla posizione occupata dalla ricorrente hanno scavalcato quest'ultima andando ad occupare ambiti che invece, tenendo conto del maggiore punteggio, spettavano alla prof.ssa Santangelo.

A fronte di quanto sin qui rilevato è palese l'illegittima assegnazione dell'Ambito effettuata nei confronti della odierna ricorrente, in quanto essa avrebbe potuto essere assegnata, in via definitiva, in uno degli ambiti indicati tra le "preferenze territoriali", ricadenti nella



regione Sicilia. Tanto più che nel provvedimento di assegnazione notificato alla ricorrente non si evince in alcun modo la ragione e la motivazione per la quale è stata disattesa la preferenza indicata in seno alla domanda di mobilità, e meno che mai se negli ambiti “preferiti” non vi fossero più posti disponibili.

L’art. 6, Fase C, del CCNI mobilità dell’8.04.2016, prevede che **«La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza»**.

Inoltre, il citato CCNI di mobilità, all’allegato 1 – “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”, con riferimento alla fase C, ambiti nazionali, dispone quanto segue: «Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina».

È chiaro, quindi, che nel piano di mobilità i criteri da rispettare erano quelli della preferenza della sede indicata e del “punteggio più alto”, ciò anche in osservanza del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento, principio di accesso ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”, nonché, del principio di buon andamento ed imparzialità



dell'amministrazione, così come tutti costituzionalmente sanciti (artt. 3, 51 e 97 Costituzione).

Pertanto, la procedura di assegnazione in via definitiva dell'ambito territoriale n. 11 della Regione Lazio (Provincia di Roma) è affetta da eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto.

Criterio questo del "maggior punteggio" ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001).

La procedura posta in essere, inoltre, viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, infatti, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate.

Doveva essere rispettato, infine, il principio "del merito", che regola le graduatorie finalizzate all'accesso all'insegnamento, in quanto laddove si consentisse un sovvertimento dell'ordine di merito, si violerebbe, così come lo si è violato nel caso di specie, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione).

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imponeva, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito. La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).



Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

**1.b).** La disparità di trattamento perpetrata in danno della ricorrente appare palese anche sotto un diverso profilo.

L'art. 10 del CCNL Scuola, titolato: *“Mobilità Territoriale, Professionale e Intercompartimentale*, per quanto di interesse, prevede: *«1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.*

*2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.*

*3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale. ...*

*5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione. ...*

**11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94 e successive modifiche è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale**





*che intercompartimentale».*

Il superiore indirizzo, esplicitato con il già citato art. 6 del CCNI mobilità dell'8.04.2016, è stato ulteriormente differenziato nelle posizioni dei docenti interessati, con la previsione non più di due, ma di quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità, dall'Ordinanza ministeriale sulla mobilità dell'8.04.2016, prot. n. 241.

Ciò ha determinato non solo che l'assegnazione delle sedi presenti in provincia di Messina e nelle altre provincie siciliane è stata appannaggio di documenti aventi un punteggio inferiore e quindi minor merito di quello della ricorrente, ma anche che numerosi candidati (con punteggio sia inferiore, sia superiore a quelli della ricorrente) sono rimasti assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto (per ragioni che non si comprendono, considerando il punteggio anche superiore a quello di alcuni dei ricorrente) un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C. Ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato (sia pure provvisoriamente) la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dalla odierna ricorrente con priorità rispetto all'ambito assegnato.

Il trattamento riservato ai predetti docenti -erroneamente- risultati in esubero, all'esito della procedura di mobilità, è stato disciplinato dal successivo CCNI- stipulato in data 15.6.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 2016/2017, che nell'art.2, concernente i docenti destinatari delle utilizzazioni, al comma 4, così dispone: *«il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art. 1 della legge 107/15 che non abbia ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero».*

La norma richiamata conferma che i predetti docenti -erroneamente- risultati in esubero



sono rimasti quindi assegnati alla provincia di immissione in ruolo e riceveranno, nell'ambito della predetta provincia, l'assegnazione di una sede di servizio per l'anno scolastico 2016/2017, evitando così la deportazione toccata alla ricorrente.

In via gradata, anche ipotizzando che i docenti rimasti in esubero al termine della Fase C siano effettivamente quelli con punteggio inferiore, si sarebbe dovuto prevedere un meccanismo di ridistribuzione degli stessi su tutte le province (e non solo su quella di immissione- in ruolo), coerentemente con il carattere nazionale (e non provinciale) della procedura di mobilità.

L'irragionevolezza della soluzione adottata -e la disparità di trattamento verificatasi- è evidente: in virtù del disposto della norma sopra richiamata (approvata dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità obbligatoria), se la ricorrente non avesse presentato domanda di mobilità, la stessa avrebbe comunque partecipato alla procedura di mobilità (proprio perché obbligatoria per gli assunti in fase C da graduatorie ad esaurimento), sarebbe risultata in esubero ed avrebbe conservato la sede di servizio nella provincia di Messina.

Rimane un mistero: come è possibile che esista un esubero di candidati, rispetto ai posti disponibili, nell'ambito di una procedura di mobilità che ha riguardato esclusivamente i candidati già in servizio ed i posti assegnati ai predetti candidati già in servizio.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di trasferimento ed il diritto della ricorrente di ottenere il medesimo trattamento riservato ai docenti risultati in esubero, ossia l'assegnazione alla provincia di immissione in ruolo e l'assegnazione di una sede, nell'ambito della predetta provincia, anche in soprannumero, secondo quanto previsto dal richiamato art. 2, comma 4, del CCNI stipulato in data 15.6.2016.

**1.c).** L'assegnazione della sede, inoltre è avvenuta senza tenere conto del punteggio maturato dalla ricorrente, in relazione al servizio prestato in tutti gli anni di precariato, sia presso le scuole statali che quelle paritarie.

A tale proposito il CCNI mobilità prevede espressamente che doveva essere valutato ogni



anno di servizio, anche pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera.

Come è noto, per la ricostruzione di carriera, ancora oggi, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70 e 485 del D.Lgs. 297/97, le quali precisano che debba essere riconosciuto il servizio del docente non di ruolo prestato nelle scuole statali e non statali parificate o pareggiate, ed oggi anche le scuole paritarie istituite con la L. 62/2000.

In forza delle disposizioni contenute nella citata L. n. 62/2000 le scuole paritarie fanno parte di pieno diritto, secondo le norme di cui alla L. 53/2003, del sistema nazionale di istruzione, ragione per cui l'insegnamento può essere riconosciuto in carriera.

A ciò si aggiunga che l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, convertito nella L. 333/2001, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *«i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali»*.

Tutto ciò in sintonia con il principio di non discriminazione di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che con il fondamentale principio di uguaglianza, garantito dalla nostra Carta Costituzionale (cfr. Cons. Stato sent. n. 1102/2002).

Oggi, quindi, le distinzioni tra scuola parificata, pareggiata e poi paritaria appare solo formale e non sostanziale visto che tutte devono assicurare elevati standard qualitativi e formativi. Inoltre le disposizioni contenute nel DL 250/2005 pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento esplicito nelle scuole paritarie con quello delle scuole statali.

**1.d).** L'assegnazione della sede, ancora, è avvenuta senza tenere conto del punteggio dovuto alla ricorrente, pari a 3 punti, per il figlio diciassettenne Davide (quindi di età superiore a sei anni, ma che non ha superato il 18° anno di età), come previsto dalla Tabella allegata al CCNI mobilità, II Esigenze di famiglia, lett. c).

**1.e).** Altro aspetto meritevole di attenzione è relativo al funzionamento dell'algoritmo di



nomina utilizzato per la fase “C” in ordine alle assegnazioni d’ufficio degli ambiti territoriali.

Invero, la procedura utilizzata dal sistema nel caso di assegnazioni di ambiti d’ufficio non è dettagliatamente e specificatamente indicata.

Ciò posto non è dato evincere il criterio, il principio utilizzato per le assegnazioni di ambiti d’ufficio; vale a dire, nel caso di specie, non è affatto comprensibile quale sia stato il criterio in base al quale la ricorrente sia stata deportata nella provincia di Roma.

Anche su detto fronte è ravvisabile la palese violazione dell’art. 97 della Costituzione laddove sancisce il principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione relativamente al principio di trasparenza, il quale stabilisce l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato.

Risulta, infine, violata la normativa in tema di mobilità obbligatoria, impedisce il trasferimento ad oltre 50 km dalla sede di prima assegnazione (v. art. 30 D.Lgs. 165/2001, nel testo modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 144/2014).

Per tutto quanto sin qui articolato e descritto sia in fatto che in diritto, emerge *per tabulas* il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione in via definitiva di uno degli ambiti della Regione Sicilia così come indicati tra le preferenze territoriali di cui alla domanda di mobilità.

## **2). SUL PERICULUM IN MORA.**

Il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell’individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali



e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società: avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento perché si sarebbe sentito parte attiva del processo di formazione degli alunni, avrebbe sentito di partecipare direttamente alla crescita delle generazioni future, ove si consideri che il lavoro è motivo di autostima e di prestigio acquisito ai propri occhi ed a quelli degli altri, dei colleghi in primis con i quali ha insegnato in vari anni di precariato.

La frustrazione derivante dall'illegittimo trasferimento ha inciso negativamente anche sulla sfera privata del ricorrente, ormai pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni pensiero della ricorrente, che vede venire meno ogni motivo di autostima.

Il trasferimento nella provincia di Roma determina un grave ed irreparabile pregiudizio alla vita relazione ed all'unità familiare della ricorrente, il cui marito risiede in Sant'Agata Militello e svolge un lavoro che non gli consente di trasferirsi in provincia di Roma. Il figlio minore della ricorrente frequenta la quarta classe del Liceo Scientifico di Sant'Agata



Militello e non può essere sradicato e trasferito in provincia di Roma.

È evidente, pertanto, che la ricorrente subisce un danno grave e non risarcibile in termini economici, relativo ai disagi di ordine familiare conseguenti al distacco dal proprio marito e dal proprio figlio. Invero, la lontananza del posto di lavoro assegnato, le difficoltà di collegamento e gli impegni scolastici costringeranno la ricorrente a stare lunghi mesi senza potere avere contatti con la propria famiglia. Tale danno certamente non può ritenersi trascurabile ed ha una connotazione prettamente non patrimoniale.

**3). ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore precisa che il presente ricorso avendo ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in uno degli ambiti delle altre provincie siciliane, per la classe di concorso A047 Matematica della scuola secondaria di secondo grado, coinvolge ed incide sulla posizione giuridica di tutti i docenti, facenti parte della medesima classe di concorso, assegnatari di sede in uno degli ambiti sopra indicati.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, quindi, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati.

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti con tutti i dati anagrafici ai fini di una valida notifica.

Come è noto, ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami*".

La tradizionale notificazione per pubblici proclami, tuttavia, prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, ragione per cui tale forma di



notificazione è stata più volte messa in dubbio in giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato 19 febbraio 1990, n. 106), senza considerare che la stessa sarebbe comunque **oltremodo onerosa** per la Prof.ssa Santangelo.

La più recente giurisprudenza, ha autorizzato, facendo leva sull'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015).

Tutto ciò premesso, si

### **CHIEDE**

che Ill.mo Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 151 del c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i tutti i docenti inseriti negli elenchi del trasferimento del personale docente di ruolo, per la classe di concorso A047 – Matematica, della scuola secondaria di secondo grado, assegnati in uno degli Ambiti territoriali siciliani, con punteggio pari o inferiore a quello maturato dalla ricorrente, che potrebbero essere pregiudicati nella loro posizione giuridica per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del Miur (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> 15).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, la prof.ssa Santangelo Francesca, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., inaudita altera parte, ovvero previ gli incumbenti di rito, anche con riferimento alla chiesta autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati,



previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi contrastanti con il diritto fatto valere dalla ricorrente, voglia così giudicare:

- 1). Suspendere l'efficacia del trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 0011, regione Lazio, provincia di Roma, con assegnazione presso l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi, con sede in Civitavecchia, per tutti i motivi *ut supra* esposti;
- 2). Ordinare al Ministero resistente di riconsiderare l'assegnazione della sede definitiva della ricorrente, assegnando la stessa ad uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina, ovvero in subordine ad uno degli ambiti delle altre provincie siciliane, in relazione al punteggio posseduto ed a tutte le altre ragioni *ut supra* esposte;
- 3). In via subordinata, ordinare al Ministero resistente di assegnare la ricorrente, per l'a.s. 2016/2017, presso la sede di nomina individuata al momento dell'immissione in ruolo, in Provincia di Messina, I.S. Piccolo di Capo D'Orlando, con possibilità di utilizzazione nell'intera provincia, così come previsto per il personale in soprannumero;
- 4). Adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a tutelare la posizione giuridica della ricorrente, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, ed evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva e discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione resistente;
- 5). Nel merito, confermare i provvedimenti adottati in ordine all'assegnazione in favore della ricorrente di una sede in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in uno delle altre provincie siciliane.
- 6). Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.

*Notazione fiscale: ai sensi e per gli effetti della legge 488/99 e dell'art. 37 D.L. D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, si dichiara che trattandosi di controversia in materia di lavoro, dal valore indeterminabile, è esente dall'onere fiscale del pagamento del contributo unificato, in quanto la ricorrente unitamente agli altri componenti del proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a*





*tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio).*

Si produce: 01\_ Autocertificazione reddituale; 02\_Comunicazione destinazione a.s. 2016/2017; 03\_ Assegnazione in ambito nazionale; 04\_Curriculum vitae; 05\_Assegnazione sede provvisoria; 06\_Contratto lavoro 28-11-2015; 07\_Certificato abilitazione; 08\_Certificati di servizio; 09\_Superamento anno di prova; 10\_CCNI mobilità a.s. 2016/2017; 11\_O.M. 8/04/2016 n. 241; 12\_Ordinanza Tribunale Messina del 26-08-2016; 13\_Ordinanza Tribunale Messina del 27-08-2016; 14\_Ordinanza Tribunale Salerno dell'1-09-2016; 15\_Ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Patti; 16\_Ordinanza del Tribunale di Patti del 27.10.2016.

S. Agata di Militello, li 02 Novembre 2016

Avv. Massimo Miracola

